

VERBALE ACCORDO

In data 29 Febbraio 2024 presso la sede di Confapi si sono incontrati:

Confapi Aniem

e

FENEAL - Uil

FILCA – Cisl

FILLEA – Cgil

PREMESSA

1) Per l'industria delle costruzioni edilizie e affini l'articolazione contrattuale è a livello territoriale, nei limiti fissati dal presente contratto, come pure a livello territoriale sono esclusivamente previsti, si costituiscono e operano gli Organismi e i Comitati di cui al contratto medesimo.

Il contratto, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.

2) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle Parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere il presente contratto e gli accordi integrativi territoriali dello stesso, per tutto il periodo di relativa validità. A tal fine le Associazioni imprenditoriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza, da parte delle imprese, delle condizioni pattuite mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate, a qualsiasi livello, compreso quello di azienda e di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo in sede nazionale e territoriale.

3) Nel quadro di quanto sopra convenuto

VIENE STIPULATO

il presente CCNL da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni appresso elencate e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse:

Costruzioni edili

- Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, anche per il calcestruzzo attraverso casseformi e casseri industriali in materiale vario modulabili, l'impianto e il disarmo di cantieri, il montaggio e lo smontaggio di opere provvisorie quali baracche (prefabbricati o mobili) per mensa, spogliatoi e uffici, servizi igienici, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali) e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impegno di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati);

- fornitura e posa in opera, manutenzione o ristrutturazione delle opere, delle finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature, strutture, pannelli o pareti in cartongesso

E cioè, costruzione e manutenzione di:

- fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
- fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;
- opere monumentali: chiese, mausolei etc.;
- ciminiera, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione etc.;

Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività appresso elencate:

- consolidamento, ripristino tipologico, rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, comprensivo di inserimento di accessori, degli impianti e l'eliminazione degli elementi estranei;
- risanamento conservativo integrale della natura di un edificio
- ristrutturazione ambienti domestici, comprensivi di installazione impianti e servizi;
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico etc.; applicazione di tappezzerie;
- pavimentazioni in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni etc.; con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni etc.; opere similari;
- lavori murati per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
- verniciatura di impianti industriali;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero neve dai tetti;
- demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura. Disfacimento di opere edili in legno o metalliche;
- demolizioni e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanza riconosciute nocive;
- demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;
- progettazione lavori di opere edili;
- ristrutturazione di edifici e ambienti domestici secondo i criteri di risparmio energetico (cappotti termici, coibentazioni, etc.)
- utilizzo e messa in opera di materiali di bioedilizia
- lavorazioni edili in quota, cosiddetta edilizia acrobatica
- ristrutturazione di edifici con modalità antisismiche

Opere di Restauro e Scavo archeologico e corredo urbano

- manutenzione (ordinaria, straordinaria e programmata), restauro e restauro artistico di opere edili (quali: quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, materiale archeologico, ecc.), di beni mobili di opere tutelate ovvero, manutenzione e restauro di:
 - - fabbricati ad uso abitazioni;
 - - fabbricati ad uso agricolo, industriale, e commerciale;

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'G' and 'JW'.

- Scavi archeologici e di recupero archeologico;
- Lastricati, pavimentazione artistica (posa in opera di selci marmo laterizi etc), mosaici.

Costruzioni idrauliche

Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:

- opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;
- acquedotti;
- gasdotti, metanodotti;
- oleodotti;
- fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche etc.;
- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato etc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- canali navigabili, industriali, di irrigazione;
- opere per impianti idroelettrici;
- porti (anche fluviali e lacuali);
- opere marittime, lacuali e lagunari in genere.

Movimenti di terra - Cave di prestito - Costruzioni stradali - Ponti e viadotti

- Movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o riattamento di terreni: preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni etc.;
- Ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare e cioè scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche, preparazione di aree fabbricabili, terrapieni e simili);
- Costruzione, manutenzione ed irrigazione di campi sportivi, parchi, giardini e simili;
- Opere di ingegneria naturalistica e di ripristino a verde, lavori di ripristino del dissesto idrogeologico;
- Allestimento di aree verdi comprese nell'area di intervento dell'appalto anche mediante l'utilizzo di macchine complesse;
- Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte e incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoli, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente della attività costruttiva che si svolge in tali cantieri;
- Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento etc.), riparazione, demolizione di:
 - o strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
 - o strade ferrate e tranvie (sovrastuttura comprendente la massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
 - o impianti di trasporto terrestre e aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, teleferiche etc.);
 - o ponti e viadotti (in muratura, in cemento, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici; ponti su chiatte e su altri galleggianti: ponti canale);
- Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale e installazione di cartelli pubblicitari.

Costruzioni sotterranee

- Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche etc.

Costruzioni di linee e condotte

- Messa in opera di pali, tralicci e simili, scavo di fondazioni e utilizzo dei macchinari all'uopo destinati;
- Preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuali ripristini della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aree e sotterranee) elettriche e telefoniche e di trasmissione dati in genere;
- Installazione di tralicci per antenne radiotelevisive;
- Lavori di scavo e murati, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera di reti dei servizi quali delle tubazioni per gas, acqua, telefonia, ecc.

Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato.

Produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato.

Opere marittime fluviali e lagunari

Il presente contratto non è applicabile al personale avviato obbligatoriamente tramite le Capitanerie di porto.

Tutte le altre attività

Comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cuccinieri etc.), che vi è addetto, è alle dipendenze di una impresa edile.

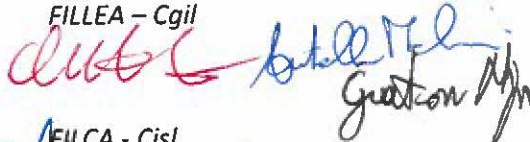
Dichiarazione a verbale.

- Nel confermare l'inquadramento nella contrattualistica collettiva della edilizia, nazionale e territoriale, della attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato le Parti si danno atto che la regolamentazione collettiva dell'edilizia è l'unica applicabile alla predetta attività, la quale pertanto non è né sarà ricompresa in alcun altro contratto CCNL stipulato dalle parti medesime.
- Le Parti si danno atto che le attività di "costruzioni di linee e condotte" devono continuare ad essere disciplinate esclusivamente dalla regolamentazione collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale.
- Le Parti confermano che le imprese edili che eseguono opere marittime, fluviali, lacunali e lagunari, applicano al personale occupato in tali opere il presente contratto.

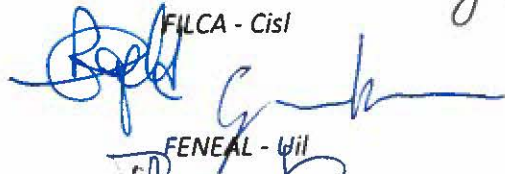
CONFAPI ANIEM



FILLEA - Cgil



FILCA - Cisl



FENEAL - Uil



VERBALE ACCORDO

In data 29 Febbraio 2024 presso la sede di Confapi si sono incontrati:

Confapi Aniem

e

FENEAL – Uil

FILCA - Cisl,

FILLEA – Cgil

Articolo 94

(Disciplina dell'apprendistato)

Regolamento nazionale per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante.

Premessa

Considerato che il D.Lgs. 15 giugno 2015 n.81 disciplina l'apprendistato prevedendone tre distinte tipologie:

- a) Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
- b) Apprendistato professionalizzante
- c) Apprendistato per alta formazione e ricerca

considerato che il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato, le parti concordano la seguente regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante, finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale ai fini contrattuali, al fine di consentirne l'utilizzo da parte delle imprese edili che applicano il presente contratto.

L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e quello per alta formazione e ricerca, saranno oggetto di ulteriori accordi.

In relazione ai limiti previsti per l'assunzione di nuovi apprendisti in ragione del consolidamento o meno dei rapporti di lavoro degli apprendisti assunti in precedenza nella stessa impresa, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti alla data di stipula del presente accordo.

Lettera A

(Norme generali)

La disciplina dell'apprendistato professionalizzante nelle piccole e medie imprese del settore edile ed affini è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente articolo e da eventuali ulteriori disposizioni stabilite dalla contrattazione territoriale in conformità con il presente C.c.n.l.

Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 26, 27, 66 e 67 del presente C.c.n.l.

L'orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dall'art. 5 e dall'art. 44 del vigente C.c.n.l.

Agli apprendisti operai e impiegati si applica la normativa sui riposi contenuta rispettivamente negli artt. 7 e 44, lettera B).

Lettera B

(Età dell'apprendista)

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni.

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età, ai sensi dell'art. 44 comma 1 del D.lgs. 81/2015, per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino a vigenza della normativa, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, ai fini della riqualificazione professionale, i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 22 ter del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 oltre ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione (art. 47, comma 4, D.Lgs. n.85/2015, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2021, n.234, art. 1, comma 248).

Lettera C

(Periodo di prova)

Il periodo di prova avrà la durata massima di 6 settimane.

Per l'assunzione in prova dell'apprendista è richiesto l'atto scritto.

Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso o di indennità, con il solo pagamento all'apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate.

Superato il periodo di prova, l'assunzione in qualità di apprendista sarà comunicata direttamente all'interessato.

Lettera D

(Forma e contenuto del contratto)

Per instaurare un rapporto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati:

- la qualifica professionale che sarà acquisita al termine del periodo di formazione,
- la durata del periodo di apprendistato,
- la retribuzione,
- la durata del periodo di prova,
- il rinvio al piano formativo individuale (PFI) ai fini della definizione del percorso formativo ed ogni altra indicazione contrattuale utile.

Il piano formativo individuale (PFI) dovrà essere allegato al contratto come parte integrante dello stesso. È prevista la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il



tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le regioni.

Lettera E

(Apprendistato presso aziende diverse)

I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché detti periodi non siano separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse qualifiche.

Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre imprese, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul CIPE o altra documentazione equipollente oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.

Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.

A quest'ultimo fine l'apprendista deve documentare l'avvenuta partecipazione all'attività formativa con l'attestazione del tutore o referente aziendale nel CIPE e/o con l'attestato di frequenza rilasciato dalla Scuola edile o dall'Ente riconosciuto presso cui si è svolta la formazione; il computo dei periodi accumulati sarà evidenziato nel PFI.

Al termine del periodo di apprendistato, le imprese rilasceranno all'apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale e nel CIPE, un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le mansioni per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.

La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato periodi di apprendistato presso altre imprese per le medesime qualifiche, è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.

Lettera F

(Durata del contratto)

La durata del contratto di apprendistato professionalizzante è determinata nelle seguenti misure massime, in relazione alla qualifica da conseguire ed ai gruppi di lavorazioni, come di seguito indicati:

1° Gruppo

Rientrano in questo gruppo i lavoratori riconducibili ai profili professionali aventi le competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tecniche e legislative relative all'impresa, che siano in grado di svolgere mansioni che richiedono conoscenze specifiche ed elevata capacità esecutiva.

Durata: 60 mesi.

2° Gruppo

Lavorazioni polivalenti con mansioni esecutive che richiedono l'acquisizione di conoscenze specifiche ed elevata specializzazione sulle tecniche di muratura e di carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di eseguire, con continuità ed autonomia, lavorazioni non rientranti nel primo gruppo.

Lavorazioni artistiche e ad elevato contenuto tecnico e professionale.

Durata: 51 mesi.

3° Gruppo

Lavorazioni esecutive di carattere tradizionale ed a medio contenuto professionale, quali ad esempio muratore, verniciatore, imbianchino, pavimentatore, palchettista, piastrellista, linoleista, moquettista, selciatore, lastricatore.
Durata: 48 mesi.

4° Gruppo

Lavorazioni di carattere tradizionale ed a basso contenuto professionale, che richiedono normali capacità e qualificazioni professionali per la loro esecuzione quali ad esempio asfaltista, stuccatore (scagliolista), cartogessista, montatore di prefabbricati, installatore di cappotti termici, scalpellino.
Durata: 36 mesi.

Impiegati

Per gli impiegati con qualifiche finali del secondo e terzo livello, l'apprendistato ha la stessa durata del 3° gruppo.

Per gli impiegati con qualifiche finali del quarto e quinto livello, l'apprendistato ha la stessa durata e progressione retributiva del 2° gruppo.

Per gli impiegati con qualifiche finali del sesto e settimo livello, l'apprendistato ha la stessa durata e progressione retributiva del 1° gruppo.

Lettera G

(Retribuzione)

La retribuzione dell'apprendista è determinata mediante l'applicazione delle percentuali sottoindicate sul minimo di paga, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.v.r. e percentuale per i riposi annui spettante al lavoratore inquadrato al 2° livello. Per il gruppo 1° e 2° l'applicazione delle percentuali sottoindicate è effettuata sul lavoratore inquadrato nel 3° livello.

Gruppi	I sem.	II sem.	III sem.	IV sem.	V sem.	VI sem.	VII sem.	VIII sem.	IX sem.	X sem.
1°	74	76	79	79	86	86	91	91	96	96
2°	74	76	79	79	86	86	91	91	96	-
3°	74	76	79	79	86	86	91	96	-	-
4°	74	76	79	84	91	96	-	-	-	-

Lettera H

(Inquadramento)

Al termine del periodo di apprendistato professionalizzante, il livello di inquadramento degli apprendisti è il seguente:

- gli apprendisti operai del 1° gruppo saranno inquadrati nel 4° e 5° livello;
- gli apprendisti operai del 2° gruppo saranno inquadrati nel 3° livello;
- gli apprendisti operai del 3° e 4° gruppo saranno inquadrati nel 2° livello.

Gli apprendisti impiegati, al conseguimento della qualifica, saranno inquadrati nel livello proprio della qualifica finale.

Lettera I

(Apprendistato professionalizzante specialistico)

Con riferimento al processo di qualificazione della Piccola e Media Industria ed in coerenza con quanto stabilito dalle Parti con il rinnovo del 29 febbraio 2024, con il fine di promuovere percorsi di specializzazione professionale dei nuovi dipendenti attraverso l'istituto dell'apprendistato, considerato come strumento principale per l'ingresso dei giovani nel settore, le parti concordano la

definizione di un nuovo profilo di "Apprendistato Professionalizzante Specialistico" e del suo specifico percorso formativo così strutturato:

- l'impresa, attraverso la predisposizione e la condivisione con il sistema bilaterale formativo delle Scuole Edili/Enti Unificati, pianifica e definisce un Piano Formativo Individuale (PFI) con l'obiettivo di dotare l'apprendista di competenze per svolgere mansioni riferibili ad elevate qualifiche;
- i corsi professionalizzanti, previsti nel PFI e compresi nel CFN, saranno obbligatoriamente messi a disposizione dalle Scuole Edili/Enti Unificati e saranno usufruibili per l'impresa gratuitamente;
- Il PFI può prevedere, per i soli Gruppi 1 Sp e 2 Sp, corsi professionalizzanti e di aggiornamento, entro 36 mesi dalla trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

Al termine del periodo di "apprendistato professionalizzante specialistico", il livello di inquadramento degli apprendisti è il seguente:

- gli apprendisti operai del 1° gruppo Sp (durata 54 mesi) saranno inquadrati nel 4° o 5° livello,
- gli apprendisti operai del 2° gruppo Sp (durata 45 mesi) saranno inquadrati nel 3° o 4° livello,
- gli apprendisti operai del 3° gruppo Sp (durata 42 mesi) saranno inquadrati nel 3° livello.

Agli apprendisti assunti in base al presente articolo si applicheranno le percentuali retributive indicate nella tabella sottostante:

Gruppi	I° anno	II° anno	III° anno	VII° sem.	VIII° sem.	IX° sem.
1 Sp	78	80	86	91	96	96
2 Sp	78	80	86	91	96	-----
3 Sp	78	80	86	91	-----	-----

La retribuzione dell'apprendista, disciplinato in questa lettera, è rinvenibile alla Lettera G.

Lettera L

(Piano formativo individuale)

Il piano formativo individuale (PFI) sarà redatto in un documento distinto dal contratto individuale di lavoro ed allegato a questo.

Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo dell'apprendista in coerenza con la qualifica da raggiungere e con le conoscenze e competenze già possedute dallo stesso.

Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione aziendale, nonché il nome del tutore o referente aziendale.

Il piano formativo individuale, di norma redatto sulla base di moduli e profili formativi standard forniti dal Formedil – Ente Unico per la formazione e la sicurezza nell'edilizia Nazionale, dovrà essere definito entro 30 giorni di calendario dalla stipula del contratto di lavoro e potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del tutore o referente aziendale.

Per la compilazione del piano formativo individuale, compresa l'analisi delle competenze generali e professionali dell'apprendista, l'impresa potrà avvalersi delle scuole edili o degli enti formativi accreditati di emanazione o partecipati dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie il presente accordo anche ai fini previsti dalla precedente Lettera I.

Il PFI dovrà contenere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, le eventuali competenze possedute al momento della stipula del contratto, l'indicazione del tutor.

Nel caso di utilizzo da parte dell'impresa del sistema bilaterale formativo, alla Scuola Edile e/o all'Ente di formazione, possono essere affidati i seguenti compiti:

- Supporto e consulenza all'impresa nella definizione del piano formativo individuale;
- Raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all'avvio dei rapporti di apprendistato;
- Individuazione delle modalità di erogazione dell'attività formativa e supporto alla formazione professionalizzante interna con tutor propri;
- Consulenza ed accompagnamento per l'impresa e per l'apprendista nel percorso di inserimento di quest'ultimo;
- Verifica ed attestazione dell'avvenuta realizzazione formativa e registrazione della stessa nel libretto individuale formativo del lavoratore valevole ai fini della formazione continua.

Lettera M

(Formazione dell'apprendista)

La durata della formazione di tipo professionalizzante, che il datore di lavoro deve impartire all'apprendista, è finalizzata all'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali in conformità ai profili professionali definiti nel sistema di classificazione e inquadramento del presente C.c.n.l. tenendo conto anche di quanto previsto dal Catalogo Formativo Nazionale (CFN).

Per garantire un'idonea formazione tecnico-professionale all'apprendista, le parti concordano che l'impresa dovrà erogare, durante il periodo di apprendistato, non meno di 80 ore medie annue di formazione (ivi compresa la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza prevista dal decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011) e s.m.i.

L'impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna, accreditata dalla Regione, per l'assistenza e/o l'erogazione e/o l'attestazione della formazione di tipo professionalizzante.

Le ore di formazione eventualmente svolte all'esterno dell'azienda saranno effettuate, di norma, presso le Scuole edili del C.c.n.l. cui partecipino le organizzazioni firmatarie del presente accordo o presso altri enti accreditati, di emanazione o partecipati dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie il presente accordo e potranno essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività; in tal caso l'apprendista non dovrà superare gli orari contrattuali e di legge.

Detta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali: affiancamento sul lavoro (on the job), aula, formazione a distanza (e-learning), seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, apprendimento d'azione (action learning), visite aziendali.

La formazione potrà essere svolta all'interno dell'azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutore o referente aziendale.

La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell'impresa, è integrata, laddove prevista, dall'offerta formativa pubblica finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali, così come regolamentata dalla legislazione regionale, ed è determinata per un monte ore complessivo non superiore a 120, per la durata del triennio.

Le ore di formazione previste al comma 2 della presente lettera, sono ridotte del 50% in caso di età dell'apprendista, all'atto dell'assunzione, pari o superiore ai 26 anni compiuti.

Lettera N

(Tutore o Referente aziendale)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 comma 5) lett. c) del d.lgs. 81/2015, l'attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri e delle previsioni contenute nella presente regolamentazione, è seguita dal Tutore o dal referente aziendale per l'apprendistato, che dovrà essere individuato nel PFI. Il tutore o referente aziendale interno per l'apprendistato, può essere svolto dal titolare dell'impresa stessa; nel caso in cui la persona designata sia diversa dai soggetti sopra indicati, la stessa dovrà:

- possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
- svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
- possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa nel settore.

In caso l'impresa intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, della Scuola Edile o dell'Ente formativo di emanazione o partecipato dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie il presente accordo, questi dovrà mettere a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze.

Lettera O

(Attribuzione della qualifica)

Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attribuirà all'apprendista la qualifica professionale acquisita a fini contrattuali.

Lettera P

(Registrazione della formazione e della qualifica)

La formazione effettuata dall'apprendista e la qualifica professionale acquisita a fini contrattuali, sarà registrata nel CIPE o documento equipollente.

Lettera Q

(Disciplina del recesso)

Durante il periodo di apprendistato nessuna delle parti può recedere dal rapporto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

Al termine del periodo di apprendistato ciascuna delle parti può recedere dal contratto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal termine del suddetto periodo.

Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.

Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di apprendistato, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Lettera R

(Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto di apprendistato)

In tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della normativa vigente (es. malattia, infortunio, ecc.), ovvero nei casi di sospensione involontaria del rapporto, è possibile prolungare la durata del periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell'evento, a condizione che questo abbia avuto una durata pari ad almeno 60 giorni di calendario.

Ai fini del calcolo di tale periodo saranno presi in considerazione cumulativamente più periodi di sospensione, indipendentemente dalla causa.

Prima della scadenza rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare all'apprendista la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga.

I periodi di sospensione sono ritenuti utili ai fini della determinazione della progressione retributiva dell'apprendista.

Lettera S (Decorrenza)

La regolamentazione qui definita si applica ai rapporti di apprendistato sottoscritti a partire dal 1 aprile 2024.

I contratti di apprendistato stipulati anteriormente a tale data continueranno ad essere disciplinati dal trattamento economico e normativo precedentemente previsto.

Le parti si fanno carico di istituire una commissione atta allo studio e all'aggiornamento della disciplina all'art. 94 *Disciplina dell'Apprendistato* del presente C.c.n.l.

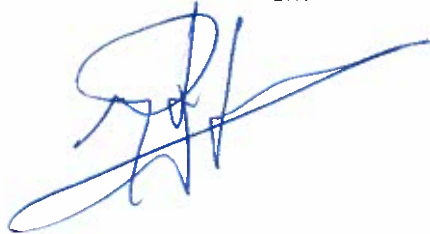
Nota a verbale

In considerazione della particolare legislazione vigente nella provincia autonoma di Bolzano, le parti concordano di demandare alle rispettive Organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge ed agli accordi in materia stipulati dalle parti firmatarie.

Nel caso di variazioni normative sugli istituti regolamentati nel presente accordo le parti si incontreranno per valutare l'opportunità di apportare eventuali modifiche.

CONFAPI ANIEM



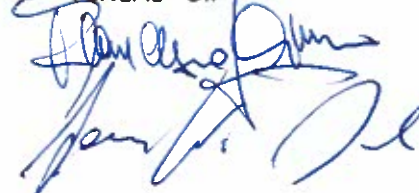
FILLEA - Cgil



FILCA - Cisl



FENEAL - Uil



VERBALE ACCORDO

In data 29 Febbraio 2024 presso la sede di Confapi si sono incontrati:

Confapi Aniem

e

FENEAL - Uil

FILCA - Cisl

FILLEA - Cgil

Capitolo Formazione – Rinnovo CCNL Aniem-Confapi

Formazione

Le parti condividono la necessità di attribuire consistenza strutturale, nonché economica, alle attività di formazione, verificandone costantemente la loro finalizzazione al miglioramento della qualità professionale e della produttività dei lavoratori, sia assunti che da assumere.

Il Formedil - Ente Unificato Nazionale formazione e sicurezza, in considerazione della necessità e della urgenza di dotare il settore delle professionalità richieste e necessarie e al fine di omogeneizzare i percorsi formativi e i relativi costi su tutto il territorio nazionale, definirà, di concerto con le Parti sociali e fermo restando l'erogazione della formazione istituzionale da parte degli Enti Formativi del settore, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, un Catalogo Formativo Nazionale (CFN), rivolto ai fabbisogni formativi delle imprese e aggiornato, con particolare attenzione, al green building, rischio sismico, bioedilizia, risparmio energetico, recupero, manutenzione, digitalizzazione, ecc.

Unitamente alla predisposizione del CFN, tutte le Scuole Edili/Enti unificati territoriali dovranno obbligatoriamente adeguare l'offerta formativa istituzionale già erogata, anch'essa prevista nel suddetto CFN e in piena sinergia con gli enti formativi regionali di settore.

Il suddetto catalogo formativo avrà, come prioritario obiettivo, la definizione dei contenuti della formazione continua professionalizzante dei lavoratori, intesa come quella non derivante da obblighi previsti dalle norme, unitamente al catalogo della formazione istituzionale.

Le parti stabiliscono l'introduzione, a far data dal 01.03.2024 di una specifica aliquota contributiva, pari allo 0,20%, destinata al "Fondo territoriale per la qualificazione del settore - Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori" istituito presso la locale Cassa Edile/Edilcassa. Tale aliquota sarà destinata esclusivamente al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dal catalogo formativo nazionale, della formazione professionalizzante promossa dalle scuole territoriali, e alla premialità per le imprese che ne fruiscono, nonché alla premialità per le imprese che denuncino in Cassa Edile operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, pari o inferiore ad un terzo del totale dei dipendenti in organico (le imprese fino a 3 operai dipendenti potranno accedere alla premialità in presenza di un solo operaio inquadrato al primo livello). Le modalità operative del suddetto Fondo saranno definite con un

apposito Regolamento stabilito dalle Parti Sociali nazionali entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Ccnl.

I corsi di formazione inclusi nel CFN, ivi compresa la formazione istituzionale, sono gratuiti per le imprese regolari iscritte al sistema bilaterale edile.

Per le medesime imprese sono, altresì, gratuiti i corsi per la formazione dei preposti e dei datori di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro.

I corsi di formazione professionalizzante non obbligatori per legge, svolti presso il sistema bilaterale edile, potranno essere effettuati anche nella giornata del sabato e le imprese saranno esonerate dal relativo versamento in Cassa Edile, nonché dal pagamento dello straordinario, fermo restando il riconoscimento della normale retribuzione.

A decorrere dal 01.04.2024, la contribuzione destinata all'Ente territoriale formazione e sicurezza sarà pari allo 0,60% , a partire dal 01.01.2025 la contribuzione sarà prevista nella misura massima dell' 1%. Sono fatti salvi gli enti territoriali la cui contribuzione è già pari all' 1%.

Le Parti si attiveranno affinché Fapi adotti idonee linee di finanziamento progettuali rivolte alle imprese edili iscritte al sistema bilaterale, in relazione sia alla formazione istituzionale già erogata che a quella legata al CFN.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del CCNL vigente, si aggiunge all'art. 93 il seguente paragrafo: "Agli operai che, su indicazione del datore di lavoro, frequentino con esito favorevole almeno un corso di formazione professionalizzante presso gli enti di settore, sarà assegnato:

- all'operaio comune, con almeno una anzianità certificata di 36 mesi presso il sistema delle Casse edili, di cui almeno 12 con il medesimo datore di lavoro, l'inquadramento di operaio qualificato;
- agli operai già inquadrati nel livello qualificato, che vantino una anzianità presso il sistema Casse edili di almeno 48 mesi, di cui 12 con il medesimo datore di lavoro, l'inquadramento di operaio specializzato;

Tutti i passaggi di cui sopra, avverranno entro 60 giorni dal recepimento dei suddetti attestati.

Nell'ipotesi di nuove assunzioni, gli operai qualificati e specializzati, con anzianità di 48 mesi presso il sistema delle Casse edili, in possesso di attestati formativi, rilasciati dal sistema bilaterale edile, che certifichino le specifiche competenze professionali, non potranno essere inquadrati come operai comuni.

Borsa Lavoro

Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, ribadiscono l'importanza e la funzione strategica della Borsa Lavoro Edile Nazionale (Blen.it) e danno mandato al Formedil - Ente unico formazione e sicurezza nazionale di procedere al suo potenziamento e aggiornamento, anche prevedendo modalità per favorire l'occupazione dei soggetti oggetto di formazione certificata (CFN) da parte delle Scuole Edili/Enti Unificati. Al riguardo le parti entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto definiranno specifiche linee guida che saranno allegate, come parti integranti, al CCNL.

Salute e sicurezza

Le Parti convengono di creare un'anagrafe di categoria aggiornata degli RLS eletti in ciascuna impresa del sistema, attraverso l'obbligo dell'invio del verbale di elezione da parte dell'impresa all'ente unico formazione e sicurezza territoriale (CPT dove ancora presenti) di riferimento.

Formazione su salute e sicurezza

Le parti condividono la necessità di garantire, tramite l'attività svolta dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.

Inoltre, al fine di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, si stabilisce che l'aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, dovrà essere effettuato ogni tre anni. La predetta periodicità triennale si applica a decorrere dall'aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione. Resta ferma la diversa periodicità stabilita per il dirigente (di cui all'art. 2, comma 1, lett d), del D.Lgs. n. 81/08) e per il preposto.

Sorveglianza sanitaria

Le Parti Sociali in un'ottica di rafforzamento della prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni nel settore delle costruzioni e di rilancio dello svolgimento della sorveglianza sanitaria nei cantieri edili, stabiliscono quanto segue:

- presso il Formedil - Ente unico nazionale formazione e sicurezza, è istituita un'apposita Commissione nazionale, che, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, redigerà il regolamento operativo in materia di sorveglianza sanitaria. La Commissione sarà composta dalle Parti Sociali, dalla CNCE, dal SANEDIL e dallo stesso FORMEDIL e definirà un progetto nazionale straordinario di rilancio della sorveglianza sanitaria, in attuazione di quanto previsto dal Protocollo Enti Bilaterali dell'Accordo del 29 luglio 2018.

Tale progetto straordinario, della durata di tre anni, vedrà anche il coinvolgimento degli Enti unificati territoriali (CPT ove non unificati) e sarà compartecipato in maniera paritetica, per la sostenibilità dei suoi obiettivi, da CNCE, FORMEDIL e SANEDIL. L'operatività del progetto vedrà il supporto degli Enti nazionali del settore nella misura di 3/4 delle risorse necessarie al suo sviluppo, mentre 1/4 delle risorse necessarie sarà messa a disposizione da parte degli Enti territoriali.

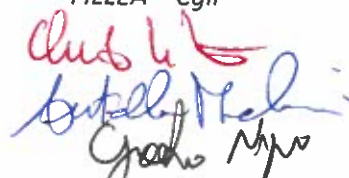
Carta di identità Professionale Edile (CIPE)

Le parti sottoscritte convengono di dare mandato alla CNCE per definire, entro tre mesi dalla firma del presente contratto, la Carta d'Identità Professionale Edile (CIPE), rilasciata dalle Casse edili/Edilcasse, la cui gestione sarà affidata al sistema degli Enti bilaterali del settore e che comunque dovrà contenere tutti i dati relativi ai corsi formativi effettuati presso il sistema bilaterale edile e le scadenze relative alla sorveglianza sanitaria.

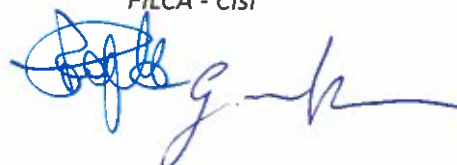
CONFAPI ANIEM



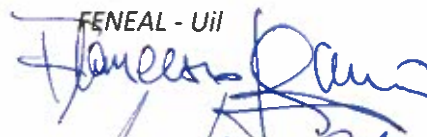
FILLEA - Cgil



FILCA - Cisl



FENEAL - Uil



VERBALE ACCORDO

In data 29 Febbraio 2024 presso la sede di Confapi si sono incontrati:
Confapi Aniem

e

FENEAL - Uil

FILCA - Cisl,

FILLEA - Cgil

Clausola di salvaguardia EVR - Livello Aziendale

Ai fini della fiscalizzazione di vantaggio prevista dalla vigente normativa, a livello aziendale, ogni impresa potrà provvedere a valutare l'incremento di redditività, produttività, qualità, efficienza ed innovazione secondo le seguenti modalità.

Determinata la percentuale a livello territoriale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti parametri aziendali:

1. ore denunciate in Cassa Edile/Edilcassa, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
2. un parametro individuato dalla contrattazione territoriale tra quelli indicati nel verbale di verifica annuale dell'EVR;

Nel calcolo dell'EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate al livello territoriale.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile/Edilcassa sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo territoriale.

Qualora i suddetti due parametri risultino:

- a) entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR defiscalizzato nella misura stabilita a livello territoriale, secondo i criteri sopra esposti;
- b) entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato;
- c) solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda erogherà l'EVR nella misura del 50% dell'importo determinato dal livello territoriale.

Nei casi b) e c) di cui sopra, l'impresa attiverà la seguente procedura:

1. l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile/Edilcassa competente territorialmente, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;

2. la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente alle ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura prevista dalla contrattazione territoriale vigente. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

Le parti, riprendendo quanto previsto dal CCNL (art 12), convengono che l'EVR sia tassato con l'imposta sostitutiva prevista dalla normativa vigente in quanto trattasi di incrementi di risultato, di ammontare variabile, raggiunti a livello territoriale, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, così come previsto dall' art 1, commi 182-190 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato dall' art 1 commi 160 e ss. della legge 232/2016.

Percorso di armonizzazione: nei territori dove all'atto sottoscrizione del presente accordo, vi sono integrativi in corso di vigenza, le parti territoriali si incontreranno per identificare il parametro territoriale utilizzabile ai fini della verifica aziendale.

CONFAPPIANIEM

FILLEA - Cgil

FILCAI - Cisl

FENEAL - Uil

VERBALE ACCORDO

In data 29 Febbraio 2024 presso la sede di Confapi si sono incontrati:

Confapi Aniem

e

FENEAL - Uil

FILCA - Cisl

FILLEA – Cgil

Le parti concordano di istituire una COMMISSIONE per la BILATERALITA' i cui inizieranno in data 21 Marzo 2024.

CONFAPI ANIEM



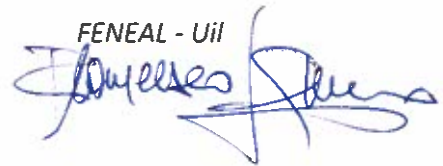
FILLEA – Cgil



FILCA – Cisl



FENEAL - Uil



VERBALE ACCORDO

In data 29 Febbraio 2024 presso la sede di Confapi si sono incontrati:

CONFAPI ANIEM, rappresentata da

e

FENEAL - Uil, rappresentata da

FILCA - Cisl, rappresentata da

FILLEA – Cgil, rappresentata da

PREMESSA

In relazione al Regolamento del Fondo Prepensionamento si conviene di apportare le seguenti modifiche, in maniera sperimentale, in vigore dal 1 ottobre 2023 al 31 dicembre 2026.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

- A. Quanto di seguito concordato avrà validità per il periodo sperimentale specificato in premessa. Entro il mese di dicembre del 2026 le Parti si incontreranno per concordare le opportune determinazioni in materia.
- B. Vista la natura non strutturale delle forme di prepensionamento relative all'Ape sociale e alle quote (100, 103), vanno cassate dalle casiste di applicazione del Fondo.
- C. Il comma 4 dell'articolo 2 va sostituito con il seguente:
"Laddove sussistano i requisiti di cui ai punti precedenti, il lavoratore potrà richiedere una delle seguenti opzioni alternative:
 - 24 mesi di integrazione al reddito + 24 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali;
 - 48 mesi di contribuzione volontaria, nell'ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;
 - 36 mesi di integrazione al reddito, nell'ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia".
- D. È aggiunta una nuova prestazione riguardante l'integrazione dell'importo Naspi che va riconosciuto al 100% dall'inizio del decalage in poi, fino a concorrenza con l'importo massimo previsto dalla stessa.
- E. In coerenza con quanto al punto precedente, occorre aggiungere, all'art. 4, il seguente comma: "La Cassa Edile/Edilcassa erogherà bimestralmente al lavoratore, per i mesi successivi all'inizio del decalage, e a partire dalla fine del bimestre successivo a tale inizio, l'integrazione dell'intero importo Naspi netto in base alla documentazione che lo stesso fornirà alla Cassa edile/Edilcassa dell'avvenuta liquidazione della prestazione da parte dell'Inps nel bimestre di riferimento. L'integrazione dell'importo Naspi resta ferma nella misura massima erogata nel primo mese della prestazione".

- F. Le Parti istituiranno una Commissione permanente di vigilanza sull'andamento finanziario del Fondo per monitorarne la sostenibilità finanziaria. Nei primi tempi di attuazione dell'Accordo, la Commissione si riunirà una volta ogni due mesi. In caso di rischio di sostenibilità finanziaria del Fondo, saranno immediatamente coinvolte le Parti firmatarie del presente Accordo per trovare le adeguate soluzioni che comunque non potranno comportare oneri aggiuntivi per le imprese.

CONFAPLANiem



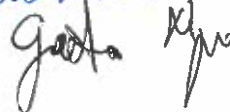
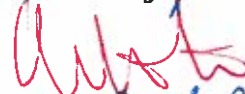
RSNEAL - Uil



FILCA - Cisl



FILLEA - Cgil



VERBALE ACCORDO

In data 29 Febbraio 2024 presso la sede di Confapi si sono incontrati:

Confapi Aniem

e

FENEAL - Uil

FILCA - Cisl

FILLEA - Cgil

REGOLAMENTO FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE FORMAZIONE E INCREMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEI LAVORATORI

ART. 1) COSTITUZIONE

In attuazione e in applicazione dell'Accordo di Rinnovo del Ccnl Confapi Aniem del 29.07.2019 è istituito, al livello territoriale, presso la Cassa edile/Edilcassa locale, il "Fondo territoriale per la Qualificazione del settore - Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori", di seguito denominato Fondo, alimentato da un'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile, ai sensi di quanto sottoscritto nel predetto contratto collettivo nazionale fra Confapi Aniem e le OO.SS. Il fondo entra in vigore il 1° Aprile 2024, con erogazione delle relative prestazioni a decorrere dal 1° luglio 2024.

ART. 2) CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI

1. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento delle seguenti prestazioni a favore dei datori di lavoro, secondo la relativa ripartizione percentuale:

a) incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l'operaio e previo svolgimento, attraverso gli Enti bilaterali del settore, da parte del lavoratore, di un corso di formazione professionalizzante incluso nel catalogo formativo nazionale (CFN) o promosso dalla scuola edile territoriale, non derivante da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'importo dell'incentivo è determinato sulla base della durata del Corso di formazione professionalizzante, come di seguito indicato:

- corso di durata fino a 8 ore: euro 150;
- corso di durata compresa tra 9 ore e 40 ore: euro 350;
- corso di durata superiore a 40 ore: euro 500.

A tale incentivo è destinato il 60% delle risorse del Fondo.

b) incentivo riconosciuto, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente, nel caso in cui l'impresa denunci nel sistema delle Casse Edili/Edilcasse operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore ad un terzo del totale degli operai in organico, con arrotondamento all'unità superiore in presenza di decimali pari o superiore a 5. La Cassa Edile/Edilcassa competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai dipendenti del datore di lavoro,

indipendentemente dal livello di inquadramento. A parità di numero di operai iscritti, la Cassa Edile/Edilcassa competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai di 1° livello.

Le Imprese fino a 3 operai dipendenti potranno aver riconosciuto l'incentivo in presenza di un solo operaio inquadrato al primo livello, fermo restando che le imprese con 1 solo operaio in organico potranno vedersi riconosciuto l'incentivo solo qualora l'operaio medesimo non si inquadra al 1° livello.

Laddove previsto nel Ccnl, la contrattazione territoriale di 2° livello potrà prevedere meccanismi premiali migliorativi.

L'importo dell'incentivo, riconosciuto, una volta l'anno (per anno edile) a ciascun datore di lavoro in possesso dei requisiti richiesti, secondo i criteri e le modalità di cui al successivo art. 3, sarà determinato come segue:

- 40 per ogni operaio di 2° livello in organico;
- 45 per ogni operaio di 3° livello in organico;
- 50 per ogni operaio di 4° livello in organico.

A tale incentivo è destinato il 30% delle risorse del Fondo.

c) un "buono formazione" pari ad euro 100 per ciascun operaio, riconosciuto dalla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l'operaio medesimo, da utilizzare per lo svolgimento di corsi di formazione professionalizzante non obbligatori inclusi nel catalogo formativo nazionale (CFN), esclusivamente nei seguenti casi:

- qualora il corso di formazione professionalizzante scelto dall'Impresa non fosse erogato, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell'Impresa medesima, dalla Scuola Edile/Ente Unificato del territorio presso la cui Cassa Edile/Edilcassa è iscritto l'operaio, bensì da altra Scuola Edile/Ente Unificato della medesima Regione o comunque di un territorio limitrofo;
- qualora il Corso di formazione professionalizzante scelto dall'Impresa, erogato dalla Scuola Edile/Ente Unificato del territorio presso la cui Cassa Edile/Edilcassa è iscritto l'operaio, rientrasse tra quelli a pagamento previsti eventualmente del CFN.

Il "buono formazione" deve essere utilizzato entro 60 giorni dal riconoscimento dello stesso da parte della Cassa Edile/Edilcassa cui è iscritto l'operaio. Resta fermo l'obbligo del datore di lavoro di presentare alla Cassa Edile/Edilcassa l'attestato formativo entro 30 giorni dalla fine del corso.

A tale prestazione è destinato il 10% delle risorse del Fondo.

2. Ciascuna delle suddette prestazioni sarà riconosciuta nel limite delle risorse a tal fine a disposizione del Fondo, come individuate dalle percentuali sopra richiamate.

Le risorse destinate a ciascuna delle prestazioni richiamate alle lettere a), c) del punto 1, eventualmente non utilizzate al termine di ciascun anno Cassa Edile/Edilcassa, dovranno essere impiegate, nella misura del 50%, per l'automatico ulteriore finanziamento della prestazione di cui alla lettera b) del medesimo punto 1 e, per il restante 50%, secondo quanto stabilito, nel rispetto delle finalità proprie del Fondo, con la contrattazione territoriale di secondo livello o con accordi sindacali al livello territoriale.

Fermo restando quanto sopra, la contrattazione territoriale di 2° livello o accordi sindacali a livello territoriale potranno prevedere la destinazione delle risorse eventualmente non utilizzate ad incremento degli importi previsti rispettivamente dalle prestazioni di cui alle medesime lettere a), b), c).

Handwritten signature in blue ink, with a red signature below it.

ART. 3) REQUISITI E CRITERI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

1. L'incentivo di cui alla lett. a) del punto 1 dell'art. 2 sarà riconosciuto per i corsi di formazione professionalizzante svolti a decorrere dal 1° luglio 2024 per gli operai con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, anche a tempo determinato (nel rispetto dei relativi limiti quantitativi previsti dai ccnl). L'incentivo di cui sopra sarà riconosciuto a condizione dell'effettiva partecipazione del lavoratore al Corso

Handwritten mark in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

di formazione professionalizzante, nel rispetto della percentuale di frequenza minima a tal fine prevista dalla Scuola Edile/Ente Unificato territoriale per lo specifico corso.

Fermo restando il rispetto dei requisiti previsti ai commi precedenti e nel limite delle risorse a tal fine a disposizione presso il fondo, al datore di lavoro potrà essere riconosciuto l'incentivo per un numero di lavoratori formati non superiore alle seguenti percentuali della media dei lavoratori operai, iscritti presso la medesima Cassa Edile/Edilcassa, in forza nel precedente anno Cassa Edile/Edilcassa, con arrotondamento all'unità superior in caso di presenza di decimali:

- per imprese fino a 5 operai: 100%;
- per le imprese da 6 a 15 operai: 5 operai più il 50% dei restanti operai;
- per le imprese da oltre 16 a 50 operai: 10 operai più il 30% dei restanti operai;
- per le imprese oltre 50 operai: 21 operai più il 20% dei restanti operai.

Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all'Impresa potrà essere riconosciuto l'incentivo per la formazione di almeno 1 operaio, indipendentemente dal numero dei lavoratori operai occupati.

Relativamente alle imprese che abbiano utilizzato l'incentivo per un numero di lavoratori corrispondente alle percentuali massime indicate al punto precedente, un'ulteriore richiesta presso la stessa Edile/Edilcassa per la prestazione di cui alla lett. a) potrà essere presentata decorsi 12 mesi dall'ultima compensazione.

2. La prestazione di cui alla lettera b. del punto 1 dell'art. 2, sarà riconosciuta, una volta (per anno edile), alle imprese aventi i relativi requisiti, previa presentazione della domanda secondo la procedura per l'inserimento nella graduatoria descritta nel successivo art. 4.

3. Il "buono formazione", di cui alla lettera c. del punto 1 dell'art. 2, sarà riconosciuto, nei limiti di seguito indicati, alle imprese aventi i relativi requisiti, previa presentazione della domanda secondo la procedura descritta nel successivo art. 4.

Fermo restando il rispetto dei relativi requisiti e nel limite delle risorse a tal fine a disposizione presso il fondo, al datore di lavoro potrà essere riconosciuto il "buono formazione" per un numero di operai da formare superiore ai limiti individuati al comma 3 del punto 1 del presente articolo.

Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti all'Impresa potrà essere riconosciuto il "buono formazione" per almeno 1 operaio, indipendentemente dal numero dei lavoratori operai occupati.

Relativamente alle Imprese che abbiano utilizzato il "buono formazione" per un numero di lavoratori corrispondente al limite massimo di cui sopra, un'ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile/Edilcassa potrà essere presentata decorsi 12 mesi dal riconoscimento dell'ultimo "buono".

4. Per tutte le prestazioni di cui all'art. 2, il datore di lavoro interessato dovrà risultare, sia alla data della richiesta che alla data della compensazione (o del riconoscimento del "buono formazione"), in regola con il -DOL, anche con eventuale rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti a ciascuna delle predette date. A tal fine, la Cassa Edile/Edilcassa concedente dovrà richiedere alla CNCE la verifica, tramite il sistema BNI, della situazione di regolarità delle singole imprese.

5. Ai fini del riconoscimento saranno privilegiate le imprese con maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa a cui è inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore.

6. La priorità per l'accesso alla singola prestazione sarà determinata sulla base dei criteri dell'allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l'ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda da come da fac-simile allegato.



ART. 4) EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DECORRENZA

1. L'incentivo di cui alla lett. a) del punto 1 dell'art.2 sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l'operaio, a seguito di verifica da parte della scuola edile dei requisiti di accesso entro 30 giorni dalla data di inizio del corso formativo professionalizzante. La Cassa Edile/Edilcassa verificherà direttamente con la Scuola Edile/Ente unificato territoriale l'effettiva partecipazione del lavoratore.

L'incentivo di cui alla lettera b. del punto 1 dell'art. 2 sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile/Edilcassa competente (come individuata alla medesima lett. b), a seguito di apposita richiesta del datore di lavoro da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità. La Cassa Edile/Edilcassa verificherà direttamente la sussistenza dei requisiti, previsti dalla citata lett. b) alla data della richiesta presentata dall'impresa, fatto salvo quanto di seguito specificato. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia operai iscritti presso più Casse Edili/Edilcasse, nella richiesta dovrà dichiarare, per ciascuna di esse, il numero e il livello di inquadramento degli operai medesimi. Resta salva, in ogni caso, la facoltà della Cassa Edile/Edilcassa competente di verificare quanto dichiarato dal datore di lavoro.

Il "buono formazione" di cui alla lettera c. del punto 1 dell'art. 2 sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l'operaio, a seguito di apposita richiesta del datore di lavoro da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità. La Cassa Edile/Edilcassa verificherà direttamente con la Scuola Edile/Ente unificato territoriale la sussistenza dei requisiti previsti dalla citata lett. c).

2. Con riferimento alle prestazioni di cui rispettivamente alle lettere a), b) e c) del punto 1 dell'art. 2, per tutte le domande presentate nel primo semestre Cassa Edile/Edilcassa (dal 1° ottobre al 31 marzo) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno, mentre per le domande presentate nel secondo semestre Cassa Edile/Edilcassa (dal 1° aprile al 30 settembre) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 31 ottobre di ciascun anno.

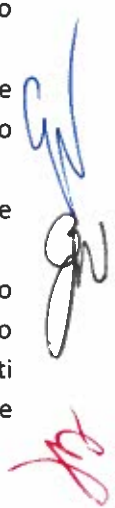
In fase di prima applicazione, per le graduatorie relative alle suddette prestazioni si farà riferimento alle domande presentate nel corso del trimestre 1° luglio 2024 - 30 settembre 2024.

3. Le istanze non accolte per incapienza delle risorse del fondo destinate alla specifica prestazione saranno reinserite nella graduatoria del semestre successivo, sulla base dei criteri dell'allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l'ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda.

4. La Cassa Edile/Edilcassa competente, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti del lavoratore e dell'impresa per l'accesso alla prestazione, provvederà a riconoscere la corrispondente compensazione (o il "buono formazione") all'impresa dal primo mese utile dall'accoglimento dell'istanza.

5. Le Casse Edili/Edilcasse sono tenute, una volta verificati i requisiti e approvata la richiesta, ad accantonare nel proprio Fondo territoriale la somma corrispondente alla prestazione riconosciuta all'impresa.

6. Le parti nazionali si riservano di effettuare un periodo di sperimentazione, con monitoraggio dell'andamento delle prestazioni disciplinate dal presente Regolamento. Le Casse Edili/Edilcasse dovranno effettuare apposita rendicontazione annuale alla CNCE, anche al fine di non generare riserve. Le parti nazionali si incontreranno entro il 31 dicembre 2024. per esaminare l'andamento delle prestazioni, anche al fine di concordare conseguenti eventuali determinazioni.



Dichiarazione a verbale

Le parti confermano che, con riferimento al Protocollo Formazione e sicurezza del ccnl Confapi Aniem, anche ai fini del paragrafo aggiunto all'art. 93 del CCNL Confapi Aniem, sono da intendersi corsi di formazione professionalizzante quelli non derivanti da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le parti ribadiscono che per i corsi di formazione derivanti da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, vanno comunque garantiti i corretti inquadramenti previsti dal ccnl e dalla legislazione vigente.

CONFAPI ANIEM



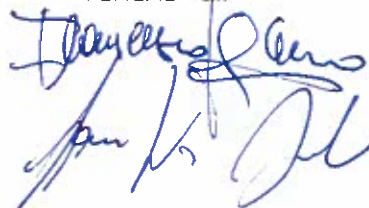
FILLEA - Cgil



FILCA - Cisl



FENEAL - Uil



**REGOLAMENTO FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE
TABELLA E ISTRUZIONI OPERATIVE**

Criteria per determinare la graduatoria delle domande e punteggi

PREMIALITA'	CRITERI E PUNTEGGIO	NOTE
A: Premialità per formazione professionalizzante	1) Percentuale di operai in formazione sul totale degli operai "formabili" presso la singola Cassa Edile/Edilcassa: - 100%: 3 punti; - Da 51% a 99% 2 punti; - Fino al 50% 1 punto. 2) Anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto l'operaio: - Fino a 12 mesi: 1 punto; - Da 13 a 24 mesi: 2 punti; - Da 25 a 36 mesi: 3 punti; - Da 37 a 48 mesi: 4 punti; - Da 49 a 60 mesi: 5 punti; - Oltre 60 mesi: 6 punti. 3) Rispetto dell'art. 29 L. 341/95: - 3 punti	Per operai "formabili" si intende il numero massimo di operai formati per i quali il datore di lavoro può richiedere la premialità (come previsto al comma 3 del punto 1 dell'art. 3 del regolamento). Esempio: un datore di lavoro con 10 operai iscritti presso la singola Cassa Edile/Edilcassa può richiedere la premialità per un massimo del 50% dei predetti operai. Ai fini di cui alla presente tabella, la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni si calcola come mese intero.
B: Premialità per organico qualificato	1) Anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa competente: - Fino a 12 mesi: 1 punto; - Da 13 a 24 mesi: 2 punti; - Da 25 a 36 mesi: 3 punti; - Da 37 a 48 mesi: 4 punti; - Da 49 a 60 mesi: 5 punti; - Oltre 60 mesi: 6 punti.	La Cassa Edile/Edilcassa competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai dipendenti del datore di lavoro, indipendentemente dal livello di inquadramento. A parità di numero di operai iscritti, la Cassa

	2) Rispetto dell'art. 29 L. 341/95: - 3 punti	Edile/Edilcassa competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai di 1° livello. Ai fini di cui alla presente tabella, la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni si calcola come mese intero.
C: Voucher formazione	1) Anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto l'operaio: - Fino a 12 mesi: 1 punto; - Da 13 a 24 mesi: 2 punti; - Da 25 a 36 mesi: 3 punti; - Da 37 a 48 mesi: 4 punti; - Da 49 a 60 mesi: 5 punti; - Oltre 60 mesi: 6 punti. 2) Rispetto dell'art. 29 L. 341/95: - 3 punti	Ai fini di cui alla presente tabella, la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni si calcola come mese intero.

ISTRUZIONI OPERATIVE

- Al termine di ogni semestre edile, la Cassa Edile/Edilcassa, prima di procedere alla compilazione della graduatoria, provvederà a sospendere le domande fatte pervenire da imprese divenute irregolari successivamente alla loro presentazione e risultanti tali al momento dell'erogazione. La domanda sospesa sarà esclusa se entro 90 giorni l'impresa non avrà regolarizzato la propria posizione ai fini DOL.
- La graduatoria relativa a ciascuna premialità (o voucher formazione) sarà generata sulla base del punteggio derivante dall'applicazione degli specifici criteri richiamati in tabella.
 Con riferimento a ciascuna premialità (o voucher formazione), una volta determinato il numero di prestazioni assegnabile sulla base delle risorse disponibili nel Fondo, la Cassa Edile/Edilcassa provvederà all'assegnazione di ciascuna prestazione alle singole domande seguendo l'ordine della graduatoria.
 Con riferimento a ciascuna premialità (o voucher formazione), qualora le risorse siano sufficienti a coprire solo alcune fra una pluralità di domande con medesimo punteggio, per l'assegnazione si farà riferimento al criterio cronologico della data di ricevimento della domanda.

VERBALE ACCORDO

In data 29 Febbraio 2024 presso la sede di Confapi si sono incontrati:

Confapi Aniem

e

FENEAL - Uil

FILCA - Cisl

FILLEA - Cgil

PREMESSO CHE

- I. la congiuntura economica favorevole nel settore edile degli ultimi anni non ha favorito l'utilizzo del Fondo Prepensionamenti e quindi pochi operai hanno richiesto, ai fini del prepensionamento, l'intervento sia dei Fondi Territoriali Prepensionamento, afferenti alle Casse edili/Edilcasse territoriali, che del Fondo Nazionale Prepensionamento, afferente presso la CNCE;
- II. conseguentemente tali Fondi hanno conservato o accumulato notevoli risorse economiche;
- III. le parti hanno l'obiettivo di razionalizzare le risorse a disposizione e individuare nuovi canali di intervento per favorire l'uscita dal mondo del lavoro degli operai edili più anziani e fragili;
- IV. le parti hanno altresì l'obiettivo di favorire l'adesione volontaria da parte degli operai edili, in modo particolare i più giovani, al Fondo Pensionistico Integrativo Contrattuale *Fondapi*.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONCORDA CHE

1. Le Premesse sono parte integrante dell'Accordo;
2. Le risorse accumulate nel Fondo Prepensionamento presso le Casse edili/Edilcasse territoriali (da intendersi come quelle accantonate sino al 30 settembre 2018 come da Ccnl vigente) saranno utilizzate, fino ad esaurimento, in ciascuna Cassa edile/Edilcassa, secondo le disposizioni del regolamento, novellato, che si allega alla presente intesa e ne formerà parte integrante (allegato 1).
3. Una volta esaurite le risorse da parte degli Enti territoriali, le richieste di Prepensionamento dovranno essere inviate al Fondo Nazionale.
4. Il 70% delle risorse del fondo Nazionale Prepensionamento, accantonate al 31.12.2023, presenti nel fondo presso la CNCE, è destinato all'incremento di un ulteriore 1% mensile della retribuzione lorda (secondo il regolamento *Fondapi*) per gli operai già iscritti o che aderiranno volontariamente con il proprio contributo, qualsiasi esso sia, ai Fondi previdenziali. Pertanto per gli stessi la contribuzione sarà minimo al 3%. Tale previsione avrà la durata sperimentale di 3 anni a decorrere dal primo gennaio 2024.
5. Il 30% delle risorse del Fondo Nazionale Prepensionamenti, accantonate al 31.12.2023, è destinato alle richieste di Prepensionamento degli operai, secondo il Regolamento allegato al presente Accordo;
6. Le modalità di versamento delle risorse di cui all'art. 4 sul montante di ogni singolo operaio saranno concordate con *Fondapi* nel rispetto della normativa fiscale in vigore.
7. Le somme attualmente accantonate presso le Casse edili/Edilcasse sul fondo anticipo pensionistico, derivanti dallo 0,20 ex CCNL vigente, dovranno essere trasferite alla CNCE entro e non oltre il

31.12.2023. Le parti danno mandato alla CNCE di attivare tutti gli strumenti necessari al recupero delle suddette somme.

8. A partire dal primo gennaio 2024 la contribuzione dello 0,20 prevista dal CCNL vigente continuerà ad essere destinata alle finalità previste per il "Fondo anticipo pensionistico" secondo la previsione del regolamento allegato al seguente accordo.
9. Le Parti istituiranno una Commissione permanente di vigilanza sull'andamento finanziario del Fondo per monitorarne la sostenibilità finanziaria. Nei primi tempi di attuazione dell'Accordo, la Commissione si riunirà una volta ogni due mesi. La CNCE si impegna a mettere a disposizione della Commissione tutti i flussi finanziari relativi alle movimentazioni del Fondo Prepensionamenti. In caso di rischio di sostenibilità finanziaria del Fondo, saranno immediatamente coinvolte le Parti firmatarie del presente Accordo per trovare le adeguate soluzioni che comunque non potranno comportare oneri aggiuntivi per le imprese.
10. Il presente accordo entrerà in vigore a partire dal giorno 01.01.2024.

CONFAPPIANIEM

FILLEA - Cgil

FILCA - Cisl

FENEAL - Uil